



REPUBBLICA ITALIANA

Udienza pubblica

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

del 10-6-2005

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE ^(III) PENALE

SENTENZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

N. 124/6

Dott. *Amedeo* *POSTIGLIONE* Presidente1. Dott. *Mario* *GENTILE* Consigliere

REGISTRO GENERALE

2. » *Enzo* *PESSI* »

N. 46072/03

3. » *Atto* *FALE* »4. » *Amedeo* *FRANCO* »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da *LANERA Mario, n. e Napoli**R. 30-8-1954*

avverso la sentenza *1-7-2003* del Tribunale di Livorno -
 Sezione distrettuale di Ponteferrato

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere

301 PUSSE

Dr. Aldo FIALE

Udito il Pubblico Ministero in persona del

Dr. Gioacchino IZZO

che ha concluso per il rigetto del ricorso -

~~Udito, per la parte civile, l'Avv.~~

Udito il difensore, avv. Renato BIASI - ~~substituto~~
processuale dell'avv. Mirco PUCI - il quale ha
concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso -

A. Fiale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell'1.7.2003 il Tribunale di Livorno – Sezione distaccata di Portoferraio affermava la penale responsabilità di Lanera Mario in ordine al reato di cui:

- all'art. 30 della legge 6.12.1991, n. 394 (per avere effettuato la navigazione a motore nello specchio acqueo antistante l'isola di Montecristo e quindi in acque marine protette, interdette alla navigazione – acc. il 26.6.2001)
- e lo condannava alla pena di euro 4.500,00 di ammenda con il beneficio della non menzione.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Lanera, il quale ha eccepito:

- violazione della legge penale, in punto di affermazione della responsabilità, poiché egli aveva avuto specifica autorizzazione a recarsi nell'isola di Montecristo, essendosi aggiudicato l'appalto per la ristrutturazione del molo di Cala Maestra, unico punto locale di attracco. Essendosi profilata la necessità di attracco di un'altra imbarcazione, egli fu invitato a spostarsi e ad ormeggiarsi altrove, in attesa che l'altra imbarcazione terminasse la sua sosta, e si ancorò, pertanto, nella adiacente Cala del Diavolo, sì da porsi ad opportuna distanza di sicurezza;
- mancata valutazione del sopravvenuto disposto della legge 8.7.2003, n. 172, che punisce con mera sanzione amministrativa la navigazione in acque marine protette allorché le stesse non siano appositamente segnalate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

1. La prima doglianza costituisce *censura in fatto* del provvedimento impugnato, non proponibile in sede di legittimità, tenuto conto che il giudice del merito ha adeguatamente valutato le circostanze emergenti dalle deposizioni dibattimentali ed ha accertato – con deduzioni coerenti ed immuni da vizi logico-giuridici – che:

- l'isola di Montecristo è integralmente interdetta alla navigazione e ad ogni forma di immersione fino a 1.000 metri dalle coste e dalle rive, mentre esiste soltanto un corridoio acqueo transitabile in corrispondenza di Cala Maestra, per raggiungere in essa l'unico approdo a molo;
- per giungere all'isola è necessaria un'apposita autorizzazione, che può essere rilasciata soltanto dal Comando della Guardia forestale di Follonica ovvero dal competente Ministero;
- l'imbarcazione comandata dal Lanera (denominata "Squalo") era stata autorizzata a portarsi a Cala Maestra per eseguire lavori interessanti il molo; poi, dovendo attraccare un'altra imbarcazione, lo stesso Lanera era stato invitato a spostarsi, *restando comunque nella stessa rada*; l'imputato, invece, navigando a motore, si spostò "molto più a nord, portandosi ed ancorando alla fonda della Cala del Diavolo, ove furono sorpresi sei subacquei immersi ed una settima persona che faceva il bagno".

Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della *ricostruzione fattuale* dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla persona dell'imputato non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di *una diversa ricostruzione del fatto*, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.

2. Il secondo motivo di ricorso, invece, è *manifestamente infondato*.
Deve rilevarsi, infatti, che:

A. Pale

– l'art. 30, comma 1 *bis*, della legge n. 394/1991 – introdotto dall'art. 4, comma 2, della legge 8.7.2003, n. 172 – dispone che “qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'art. 2, comma 9 *bis*, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'art. 19, comma 3, lettera e), è soggetto alla *sanzione amministrativa* del pagamento di una somma da 200 euro a 1.000 euro”;

– il comma 9 *bis* dell'art. 2 della legge n. 394/1991 specifica che “i limiti geografici delle aree protette marine entro i quali è vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione sono definiti secondo le indicazioni dell'Istituto idrografico della Marina ed individuati sul territorio con mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dall'Association Internazionale de Signalisation Maritime – International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (AISM – IALA)”.

Nella specie, però, l'anzidetta normativa non può svolgere alcuna influenza sulla configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, non potendo sorgere alcun dubbio quanto alla conoscenza del divieto assoluto di navigazione da parte dell'imputato, che aveva richiesto la prescritta autorizzazione derogatoria. Né, tenuto conto delle acquisizioni probatorie, può configurarsi “errore scusabile” in ordine alla violazione della prescrizione espressa di non allontanarsi dalla rada di Cala Maestra.

3. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria della inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 500,00.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p.,

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di euro cinquecento/00 in favore della Cassa delle ammende.

ROMA, 10.6.2005

Il Consigliere rel.

Alessandro Felle

Il Presidente

[Firma]

DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
13 SET. 2005

FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
dott. *Federica Donati*

